

Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS)

Modifica del 24 ottobre 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli allegati 1-3 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986¹ che limita l'effettivo degli stranieri sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2001 ed è valevole sino all'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, ma non oltre il 31 ottobre 2002.

24 ottobre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 823.21; RU 2001 1472
² FF 1999 5978

Allegato I
(art. 14 e 15)

¹ I contingenti dei permessi annuali iniziali per l'esercizio di un'attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 19 000:

a. *Contingente a disposizione dei Cantoni: 12 000*

Zurigo	2 115	Sciaffusa	147
Berna	1 414	Appenzello Esterno	129
Lucerna	609	Appenzello Interno	35
Uri	69	San Gallo	641
Svitto	213	Grigioni	416
Obvaldo	69	Argovia	744
Nidvaldo	59	Turgovia	351
Glarona	106	Ticino	454
Zugo	177	Vaud	994
Friburgo	377	Vallese	448
Soletta	361	Neuchâtel	360
Basilea Città	463	Ginevra	748
Basilea Campagna	386	Giura	115

b. *Contingente a disposizione della Confederazione: 7000*

² I contingenti sono validi dal 1° novembre 2001 al 31 ottobre 2002.

³ I contingenti liberati in virtù della modifica del 18 ottobre 2000³ e del 23 maggio 2001⁴ dell'ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati.

³ RU 2000 2625

⁴ RU 2001 1472

Allegato 2
(art. 18 e 19)

¹ L'effettivo massimo degli stagionali è stabilito, per tutta la Svizzera, a 110 000; tale effettivo non dovrà mai essere superato.

² I contingenti dei permessi stagionali sono stabiliti complessivamente a 140 000:

a. *Contingente a disposizione dei Cantoni: 130 000*

Del contingente di 130 000 è liberata una quota di 80 000 per i Cantoni:

Zurigo	7 526	Sciaffusa	385
Berna	9 392	Appenzello Esterno	543
Lucerna	3 849	Appenzello Interno	287
Uri	860	San Gallo	3 469
Svitto	1 626	Grigioni	12 877
Obvaldo	1 194	Argovia	2 722
Nidvaldo	653	Turgovia	1 767
Glarona	576	Ticino	4 472
Zugo	781	Vaud	6 964
Friburgo	2 206	Vallese	8 879
Soletta	1 127	Neuchâtel	1 041
Basilea Città	1 173	Ginevra	3 843
Basilea Campagna	1 217	Giura	571

b. *Contingente a disposizione della Confederazione: 10 000*

Del contingente di 10 000 è liberata una quota di 8000.

³ I contingenti sono validi dal 1° novembre 2001 al 31 ottobre 2002.

⁴ I permessi rilasciati agli stagionali che giungono in Svizzera dopo il 31 ottobre 2001 vanno computati sui contingenti del 2001/2002, anche se le richieste sono state presentate e trattate prima di tale data.

Allegato 3
(art. 20 e 21)

¹ I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessivamente a 24 000:

a. *Contingenti a disposizione dei Cantoni: 11 000*

Zurigo	1 939	Sciaffusa	134
Berna	1 314	Appenzello Esterno	118
Lucerna	567	Appenzello Interno	33
Uri	64	San Gallo	585
Svitto	197	Grigioni	382
Obvaldo	64	Argovia	680
Nidvaldo	55	Turgovia	321
Glarona	98	Ticino	412
Zugo	165	Vaud	909
Friburgo	351	Vallese	410
Soletta	330	Neuchâtel	329
Basilea Città	421	Ginevra	681
Basilea Campagna	336	Giura	105

b. *Contingente a disposizione della Confederazione: 13 000*

² I contingenti sono validi dal 1° novembre 2001 al 31 ottobre 2002.

³ I contingenti stabiliti con la modifica del 18 ottobre 2000⁵ e del 23 maggio 2001⁶ dell'ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, non possono più essere utilizzati dopo il 31 ottobre 2001.

⁵ RU 2000 2625

⁶ RU 2001 1472